

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018

IL CONSIGLIO GENERALE

“Ai sensi dell’art.15, lett. c), dello Statuto dell’ACI, **approva** “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum” dell’Automobile Club di Rimini approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 novembre 2018, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - **all’art.1, comma 1**, aggiungere dopo le parole “*da tutti i Soci*” ed **all’art.4, comma 1**, dopo le parole “*all’Assemblea i Soci*”, la parola “*maggioresni*” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - **all’art.5, comma 3**, valutare l’opportunità di prevedere che dei verbali delle sedute di Assemblea sia data pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’AC; - **all’art.6**, valutare l’opportunità di inserire il seguente ulteriore **comma 5**: “*La funzione di componente del Collegio degli Scrutatori, in caso di elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con il ruolo di candidato*”; - **all’art.7**, valutare l’opportunità, a fini di maggiore chiarezza ed in linea con quanto recentemente previsto da altri Automobile Club, di aggiungere il seguente ulteriore comma: “*Qualora, tra la data di indizione delle elezioni e la data di svolgimento dell’Assemblea, il Socio rinnovi la tessera con una categoria diversa rispetto a quella di cui era titolare alla data di indizione delle elezioni, il Socio stesso vota nell’Assemblea alla stregua della categoria di appartenenza alla data di indizione delle elezioni*.”; - **all’art.8: al comma 1**, eliminare il riferimento al decreto legislativo n.39/2013, già assorbito dal rinvio alle norme di legge in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi contenuto nella prima parte del comma; **al comma 2**, valutare l’opportunità di inserire, dopo le parole “*che abbiano un’anzianità*”, la parola “*ininterrotta*”, al fine di chiarire meglio la disposizione ed in linea con le recenti proposte di modifica allo Statuto dell’ACI approvate dagli Organi; **al comma 5**, aggiungere, dopo le parole “*Fanno eccezione*”, le parole “*, per i Componenti del Consiglio Direttivo,*”; **al comma 7**, specificare, a fini di maggiore chiarezza, che la mancanza iniziale dei requisiti è riferita alle sole fattispecie di ineleggibilità e di inconfiribilità, in quanto l’ipotesi di incompatibilità non comporta decadenza dalla carica; - **all’art.10: al comma 1**, aggiungere il seguente periodo: “*- la nomina della Commissione per le decisioni circa l’ammissibilità delle liste di cui al successivo art.13.*”; **al comma 2**, per assicurare certezza circa il lasso di tempo entro il quale deve essere assunta la delibera di indizione delle elezioni ed in linea con quanto recentemente previsto da altri Automobile Club, riformulare il comma come segue: “*La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine*

massimo di sette giorni dalla data di adozione, mediante avviso esposto nell'albo sociale, pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale dell'Automobile Club.”; - all'art. 11: al comma 3, alinea 3, aggiungere la seguente ulteriore espressione: “e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente Regolamento.”; valutare l'opportunità di unificare i commi 4 e 5, riformulandoli come segue: “Nessun Socio ordinario può candidarsi in più liste, pena la nullità delle candidature, né può sottoscrivere più liste, pena la nullità delle relative sottoscrizioni; possono sottoscrivere la lista elettorale i Soci che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima.”; - all'art.12: al comma 3, alinea 1, valutare l'opportunità di prevedere che le candidature dei Soci speciali siano presentate da un numero di Soci non inferiore al 2% del totale dei Soci appartenenti alle categorie speciali, allo scopo di stabilire la stessa percentuale prevista per i Soci ordinari all'art. 11, con eventuale conseguente adeguamento dei limiti minimi e massimi di equiparazione previsti dallo stesso comma; al comma 3, alinea 2, aggiungere la seguente ulteriore espressione: “e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente Regolamento.”; riformulare il comma 4 come segue: “Nessun Socio appartenente alle tipologie speciali può candidarsi in più liste, pena la nullità delle candidature, né può sottoscrivere più liste, pena la nullità delle relative sottoscrizioni.”; - all'art.13, aggiungere il seguente ulteriore comma: “3. Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell'AC, il relativo numero progressivo d'ordine.”; - all'art.17, comma 4, sostituire la parola “riservata” con la parola “riservato”; - all'art. 18: al comma 1, eliminare le seguenti parole, riportate due volte per errore materiale: “del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni”; riformulare il comma 3 come segue: “Ai Soci ordinari proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, deve essere data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, la relativa accettazione, nonché a trasmettere, entro lo stesso termine, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione della carica.”; - all'art.22, comma 1, aggiungere dopo le parole “per la presentazione delle liste”, le parole “e delle candidature”; - all'art.23, comma 4, valutare l'opportunità di prevedere che la scheda di votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco dal notaio”; - all'art.28, comma 2, valutare l'opportunità di prevedere che il Regolamento sia portato a conoscenza dei Soci anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale, oltre che mediante affissione nell'albo sociale”.